

BOZZA

STATUTO ASSOCIAZIONE ETS

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CAMIS DE FONSECA – ENTE DEL TERZO SETTORE" siglabile "ASSOCIAZIONE CAMIS DE FONSECA - ETS" (più oltre l'Associazione).

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica. Essa esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Per la realizzazione dello scopo di cui sopra, l'Associazione si propone di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- istituire premi e borse di studio sui temi afferenti la storia e la prevenzione del pregiudizio etnico e religioso;
- promuovere e realizzare seminari di studio e progetti di ricerca per il perseguimento degli ideali di cui si fa portatrice;

- organizzare convegni, conferenze, seminari ed incontri presso la propria sede, presso le scuole e le università o altrove;
- sostenere e promuovere progetti di solidarietà e cooperazione tra studenti di nazionalità diversa, anche attraverso l'organizzazione di soggiorni all'estero aperti sia agli italiani che agli stranieri;
- promuovere e realizzare iniziative, manifestazioni ed eventi culturali inerenti gli scopi istituzionali anche con il patrocinio ed il sostegno di altri enti pubblici o privati;
- svolgere ogni altra attività, anche editoriale, idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, previa delibera dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Lavoratori dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81, così come previsto dall'art. 16 D.lgs. 117/2017. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1 D.lgs. 117/2017.

Art. 6 – Volontari

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo associativo

competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo sarà destinato ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 9 - Associati - Quote associative - Ammissione - Cessazione

Il numero degli associati è illimitato.

Gli Associati prestano la propria attività nell'Associazione, anche ricoprendone le cariche, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Sono **Associati Fondatori** coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo; gli stessi sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e di una quota iniziale.

Sono **Associati Sostenitori** coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo, versando un importo superiore alla quota associativa annuale oppure dando un contributo significativo all'Associazione.

Sono **Associati Ordinari** coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo, versano la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato. In caso di rigetto chi ha proposto la domanda può chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Con l'ammissione ciascun associato accetta di osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

La perdita della qualità di associato è causa di decadenza da cariche all'interno dell'Associazione.

Il recesso deve essere presentato al Consiglio Direttivo in forma scritta ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, e non può che avvenire per gravi motivi; la stessa ha effetto dal momento della relativa comunicazione all'escluso, fermo restando per il medesimo l'obbligo dei versamenti eventualmente ancora dovuti.

L'estinzione del rapporto associativo non dà diritto all'associato ad alcun rimborso.

Art. 10 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Comitato Tecnico Organizzativo
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Revisore legale dei conti o la società di revisione

Art. 11 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente ovvero dalla persona nominata dai presenti.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione nonché dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona nominata dai presenti.

Le deliberazioni delle Assemblee ed i rendiconti economici e finanziari annuali sono conservati a cura del Consiglio Direttivo e messi a disposizione degli associati.

Ciascun associato dispone di un voto singolo e può conferire delega scritta ad un altro associato. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a cinquecento ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe. Ciascun associato maggiorenne ha inoltre diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto comunicato agli associati, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare, oltre agli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza sia in prima sia in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione si può tenere anche lo stesso giorno della prima, dopo almeno un'ora da quella fissata per quest'ultima.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purché nel Comune dove ha sede l'Associazione. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto di voto oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. È possibile partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- provvede alla nomina e revoca dei membri dell'Organo di Controllo;
- provvede alla nomina e revoca del Revisore dei conti o della società di revisione;
- stabilisce il numero e la durata in carica e nomina la metà dei componenti del Comitato Tecnico Organizzativo;
- delibera sulle proposte di esclusione degli associati;
- approva e, se del caso, modifica un eventuale regolamento interno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente statuto;
- sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, i membri restanti devono provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in seno al quale sono stati chiamati.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di due o più dei

suoi componenti, da farsi, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dall' amministratore designato dai presenti.

Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 17 - Validità - Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione nonché dal Segretario o, in assenza di quest'ultimo, dalla persona scelta dai presenti.

Art. 18 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- redige il rendiconto economico e finanziario annuale;
- nomina la metà dei membri del Comitato Tecnico Organizzativo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale nonché le relative modalità di pagamento;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, stabilendone la eventuale durata;
- può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi componenti nonché al Segretario ed al Tesoriere;
- delibera sulle domande di ammissione di associati;
- propone l'esclusione di associati.

Art. 19 - Comitato Tecnico Organizzativo

Il Comitato Tecnico Organizzativo valuta i progetti proposti, li seleziona e li propone al Consiglio Direttivo.

Lo stesso ha una funzione propositiva e consultiva e nomina nel suo interno un Presidente.

Art. 20 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 21 - Segretario – Tesoriere

Il Segretario cura la gestione amministrativa dell'Associazione ed il Tesoriere ne cura quella economica; entrambi operano sulla base di poteri conferiti loro dal Consiglio Direttivo e, se del caso, integrati dal Presidente.

Tali cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona, non necessariamente associato.

Art. 22 - Organo di Controllo

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo anche monocratico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Art. 24 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.